



COMUNE DI CAMPEGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

ufficio tecnico
urbanistica edilizia privata

ORDINANZA N. 39 DEL 25/07/2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio di Campegalliano - regolamentazione del mercato ordinario del martedì mediante l'individuazione delle misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia, in applicazione a quanto disposto dalle linee guida del DPCM del 14 luglio 2020 e dalla sezione – C) Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche – del virus SARSCov-2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia Romagna (Allegato al Decreto del Presidente della Regione 82 del 17 maggio 2020)

IL SINDACO

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 N. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;
- l'ordinanza del ministro della salute del 20 marzo 2020;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- il decreto del presidente del Consiglio del 17 maggio 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 Luglio 2020.

Visti i vari provvedimenti regionali che si sono succeduti in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Considerato che il comma 14 dell'articolo 1 " Misure di contenimento della diffusione del COVID-19" del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

Visto il punto 4. del Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020 che stabilisce che a decorrere dal 18 maggio 2020, sono consentite le seguenti attività: - commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari), nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 1;

Visto l'allegato 1 del decreto del presidente della regione n. 82 del 17 maggio 2020, ossia Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS Cov -2, in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia Romagna ed in particolare quanto prescritto dalla sezione – C) Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche;

Preso atto che il Protocollo regionale succitato stabilisce:

- al punto 1. "Competenze dei Comuni" della voce " Mercati, Fiere e Mercatini degli Hobbisti" che i Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione , regolamentazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale. In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale

Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

- Corsie mercatali a senso unico;
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli
- banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- al punto 3. Misure a carico del titolare di posteggio della voce " Mercati, Fiere e Mercatini degli Hobbisti" quali:
- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto di distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- il rispetto dei punti 1,4,5,6,7 lett c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020.

Visti i seguenti punti 1,4,5,6,7 lett c) e 8 dell'allegato 5 " Misure per gli esercizi commerciali" del DPCM 26 aprile 2020 che prevedono:

1. il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;

4. l'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
5. utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
6. l'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività d'acquisto, in particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- 7lett. c). per gli accessi regolamentati e scaglionati per locali di dimensioni superiori a 40m quadrati l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile i percorsi di entrata e di uscita;
8. l'informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Visto il Dpcm del 14 luglio 2020 sono state approvate le nuove linee guida per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative, per il commercio al dettaglio su aree pubbliche viene definito che la competenza dei comuni sia:

- assicurare,tenendo in considerazione la localizzazione , le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinati e, se nel caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone in base alle disposizioni vigenti non siano soggette a distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento in attesa di entrata:
- posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- Assicurare maggior distanziamento dei posteggi ad a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'are mercatale;
- Individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitate la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro.

Qualora per ragione di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di 1 metro.

Visto che la Regione Emilia-Romagna ad oggi non ha modificato la regolamentazione dettata dal del Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020

Visto il Regolamento Comunale "Disciplina del mercato del martedì" approvato con Delibera di C.C. n. 77 del 17 novembre 2005 e successive modifiche, ed in particolar modo l'art.4 "Localizzazione e caratteristiche" che disciplina:

- l'ampiezza dell'area;
- la suddivisione dei posteggi in base al settore merceologico2020

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 36/2008 in materia di disciplina degli orari di svolgimento del mercato ordinario del martedì;

preso atto che:

- al fine di garantire il rispetto delle misure precedentemente esposte è necessario mantenere l'area mercatale in Via Rubiera ;

Ritenuto necessario, in applicazione del Dpcm del 14 luglio 2020 e di quanto stabilito dal punto 1. "competenze dei comuni" della voce "Mercati, Fiere e Mercatini degli hobbisti" in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna (Allegato 1 del Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 17 maggio 2020), sopra richiamato, procedere:

– alla regolamentazione dei mercati ordinari previa adozione dei criteri e misure idonee in modo da assicurare, anche previo accordo con gli esercenti, il rispetto dei punti 1,4,6,7 lett c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessibilità;

Stabilito, in virtù di quanto sopra indicato, al fine di poter consentire lo svolgimento del mercato settimanale da parte degli esercenti autorizzati su area pubblica, di adottare, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, i seguenti criteri e misure di sicurezza:

- perimetrazione dell'area destinata all'attività di mercato tramite transennatura posizionata lungo tutto il perimetro, al fine di limitare l'accesso all'area unicamente dagli appositi varchi, secondo lo schema planimetrico allegato;
- individuazione di due varchi che consentano l'entrata e l'uscita per gli avventori in corrispondenza di via Rubiera. Entrambi i varchi saranno presidiati da un numero congruo di volontari individuati dall'amministrazione comunale
- di fissare in 120 unità il numero massimo di persone a cui concedere l'ingresso all'interno dell'area mercatale in contemporanea
- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
- assicurazione da parte degli operatori commerciali, anche per la loro clientela, dell'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi dovranno essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- obbligo di utilizzo dei guanti "usa e getta" nelle attività d'acquisto e di vendita, resi disponibili all'occorrenza dagli operatori commerciali;
- l'informazione pubblica, mediante la predisposizione e l'apposizione in corrispondenza del varco d'accesso all'area, a cura di personale dipendente del Comune di Campogalliano, di cartello temporaneo visibile, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro dei clienti in attesa di entrata;

Visto l'art. 50 "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia" comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

Viste le disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, "Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni";

;

Tutto ciò premesso, con la presente,

DISPONE

- 1) che tutti i martedì di mercato settimanale nel periodo compreso fra il 1 agosto ed il 30 settembre 2020, durante gli orari stabiliti con ordinanza sindacale 36/2008 , lo svolgimento, nell'area appositamente delimitata nel parcheggio in via Rubiera (di fronte alle scuole elementari) come da planimetria allegata, dell'attività di vendita su area pubblica per gli esercenti operanti all'interno dei mercati ordinari, previa l'osservanza dei seguenti criteri e misure di sicurezza:
 - perimetrazione dell'area destinata all'attività di mercato tramite transennatura posizionata lungo tutto il perimetro, al fine di limitare l'accesso all'area unicamente dagli appositi varchi, secondo lo schema planimetrico allegato;
 - individuazione di due varchi che consentano l'entrata e l'uscita per gli avventori in corrispondenza di via Rubiera. Entrambi i varchi saranno presidiati da un numero congruo di volontari individuati dall'amministrazione comunale
 - di fissare in 120 unità il numero massimo di persone a cui concedere l'ingresso all'interno dell'area mercatale in contemporanea
 - mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
 - assicurazione da parte degli operatori commerciali, anche per la loro clientela, dell'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi dovranno essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
 - l'informazione pubblica, mediante la predisposizione e l'apposizione in corrispondenza del varco d'accesso all'area, a cura di personale dipendente del Comune di Campogalliano, di cartello temporaneo visibile, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro dei clienti in attesa di entrata;

SANZIONI

Si dispone che, in caso d'inottemperanza alla presente ordinanza, si procederà ai sensi dell'articolo 4 "Sanzioni e controlli" del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riferimento all'art. 3, che stabilisce salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.

Si dispone, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni qualora la violazione sia compiuta da parte degli esercenti la vendita di generi alimentari.

MODALITA' DI RICORSO

Si avverte che, contro il presente provvedimento, l'interessato può presentare ricorso:

- entro 60 gg dalla notifica del presente provvedimento al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 gg dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del DPR NOVEMBRE 1971, N. 1199.

ULTERIORI AVVERTENZE

- Per quanto riguarda ulteriori modalità di svolgimento dell'attività non disciplinate dalla presente ordinanza come ad es in materia di orari, spunte, presenze ecc si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia;

- La Polizia Municipale dell'Unione Terre d'Argine, nonché le forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento;
- Ai sensi di quanto previsto dalla L 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" si avverte che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Daniela De Angelis in qualità di Responsabile dei Servizi al territorio;
- Della presente ordinanza è data notizia mediante pubblicazione all'Albo pretorio on-line e mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Campogalliano;

Campogalliano, lì 25/07/2020

La Sindaca
Paola Guerzoni





